

Lotto 6

**CAPITOLATO SPECIALE PER COPERTURA
ASSICURATIVA**

**ALL RISKS IMPIANTI
FOTOVOLTAICI**

COMUNE DI ROGNO (BG)

La normativa, qui di seguito dattiloscritta, annulla e sostituisce integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto ad eccezione eventualmente per la presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio.

INDICE

DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI

- 1.1 Ispezione dei beni assicurati
- 1.2 Diminuzione del rischio
- 1.3 Modifiche dell'assicurazione
- 1.4 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
- 1.5 Periodo di assicurazione e proroga del contratto
- 1.6 Recesso in caso di sinistro
- 1.7 Oneri fiscali
- 1.8 Rinvio alle norme di legge

SEZIONE I – DANNI MATERIALI E DIRETTI “ALL RISKS”

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI E DIRETTI “ALL RISKS”

Oggetto dell'assicurazione

- 2.1 Rischio Assicurato
- 2.2 Valore dei beni assicurati

Operatività dell'Assicurazione

- 3.1 Rischi esclusi
- 3.2 Beni esclusi dall'assicurazione
- 3.3 Delimitazioni di garanzia

Garanzie complementari

- 4.1 Fenomeno elettrico
- 4.2 Furto
- 4.3 Guasti al macchinario
- 4.4 Ricorso terzi

Condizioni complementari

- 5.1 Buona fede
- 5.2 Contiguità e vicinanze

SEZIONE II – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Oggetto dell'assicurazione

- 6.1 Rischio assicurato

Operatività dell'Assicurazione

- 7.1 Rischi esclusi

Condizioni particolari

- 7.2 Franchigia sulla sezione di riferimento

SEZIONE I – DANNI MATERIALI E DIRETTI “ALL RISKS”

CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

- 8.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- 8.2 Obblighi in caso di sinistro
- 8.3 Esagerazione dolosa del danno
- 8.4 Procedura per la valutazione del danno
- 8.5 Mandato dei periti
- 8.6 Determinazione del danno
- 8.7 Pagamento dell'indennizzo
- 8.8 Recupero dei beni rubati
- 8.9 Coesistenza di più franchigie

**SEZIONE II – DANNI DA INTERRUZIONE D’ESERCIZIO
CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI**

- 9.1 Obblighi in caso di sinistro
- 9.2 Esagerazione dolosa del danno
- 9.3 Procedura per la valutazione del danno
- 9.4 Mandato dei periti
- 9.5 Determinazione del danno
- 9.6 Pagamento dell’indennizzo
- 9.7 Sospensione dell’assicurazione

CONDIZIONI COMUNI PER LE SEZIONI I E II

- 10.1 Assicurazioni presso diversi assicuratori
- 10.2 Rinuncia rivalsa
- 10.3 Anticipo sugli indennizzi
- 10.4 Assicurazione parziale e deroga proporzionale
- 10.5 Limite d’indennizzo
- 10.6 Cessazione del rischio – Risoluzione del contratto
- 10.7 Cessione o alienazione, fusione o scissione

DEFINIZIONI

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.

ASSICURATO

L'Ente Contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.

CONTRAENTE

L'Ente - nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore - appartenente alla Pubblica Amministrazione, che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

BROKER

La Nord Broker S.r.l. quale mandatario incaricato dal Contraente alla gestione ed esecuzione del contratto.

FRANCHIGIA

La parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di *sinistro*.

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*.

MACCHINARIO

L'impianto fotovoltaico , comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia.

PREMIO

La somma dovuta alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione.

SCOPERTO

La percentuale di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'*Assicurato*

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

VALORE A NUOVO

Il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

Il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

CONDIZIONI GENERALI

1.1 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il *Contraente* o l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.2 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successivi alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

1.4 – DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art.1901 C.C., entro 60 giorni dalla sopraccitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. Le eventuali rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza. Se il *Contraente/Assicurato* non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C..

Il rischio di cui al presente capitolato dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 31-12-2022. La Società aggiudicataria avrà il diritto al pagamento del premio annuo, o rata di premio, entro i 60 giorni successivi all'effetto della copertura. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società o al Broker.

1.5 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE E PROROGA DEL CONTRATTO

La presente assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31-12-2022 alle ore 24 del 31-12-2027 senza obbligo di disdetta per le parti *Contraenti*. Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo dal 31-12-2022 al 31-12-2023 e successivamente dovrà essere corrisposto su base annua. Alla scadenza terminale la polizza cesserà la propria efficacia senza l'obbligo tra le parti di ulteriori comunicazioni.

E' facoltà della *Contraente*, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza finale della polizza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio sarà versato in relazione al periodo richiesto e dovrà essere espresso in dodicesimi del premio annuo anticipato e verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

1.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO E RESCINDIBILITA' ANNUALE

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, il *Contraente* o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 150 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, la stessa entro 30 gg. dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Restano confermati i termini di cui all'art. 3.3 delimitazioni di garanzia lettera b) e c).

Pur essendo il contratto stipulato per una durata superiore ad un anno, la Società ed il *Contraente* hanno facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo a partire dalla scadenza del 31-12-2023, mediante lettera Raccomandata A.R. da inviarsi almeno 150 giorni prima della scadenza.

1.7 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

1.8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

SEZIONE I

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI E DIRETTI "ALL RISKS"

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2.1 RISCHIO ASSICURATO

- a) La Società indennizza all'Assicurato tutti i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete gestione) anche di proprietà di terzi nell'ambito dell'ubicazione indicata nelle Schede di polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dalle esclusioni anche se determinati da dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato e/o Contraente deve risponderne a norma di legge. Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
- b) La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa altresì sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo indicati nelle Schede di polizza, le spese necessariamente sostenute per :
- 1) demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica idonea i residui del sinistro;
 - 2) gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito; tali spese si intendono estese anche per la Sezione II.

2.2 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata in base al Valore a nuovo.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

3.1 RISCHI ESCLUSI

La Società non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di:
- 1) atti di guerra, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - 2) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazione dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - 3) eruzioni vulcaniche, maremoto, bradisismo;
 - 4) variazione delle falde freatiche;
 - 5) mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eccesso di marea (acqua alta);
 - 6) inquinamento e/o contaminazione ambientale;
 - 7) trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, dei beni assicurati al di fuori dell'ubicazione indicata nelle Schede di polizza;
 - 8) autocombustione;
- a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
- b) causati da o dovuti a:
- 1) furto, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, rapina, estorsione, scippo;
 - 2) crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
 - 3) montaggio, collaudo o smontaggio di macchinari; costruzioni, ristrutturazioni o demolizioni di fabbricati;

- 4) deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, contaminazione ed ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni, alterazioni di colore, sapore e consistenza o finitura, cambio di qualità, mescolanza;
 - 5) errata manovra;
 - 6) guasti al *Macchinario*, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi; sempreché non siano causa di altri danni non specificatamente esclusi. In tal caso la Società indennizza solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
 - 7) dolo dell'*Assicurato e/o Contraente* o dei Suoi amministratori, legale rappresentante;
 - 8) errori di progettazione, calcolo, lavorazione e stoccaggio, impiego di prodotti difettosi;
 - 9) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di *Macchinari*;
 - 10) perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza e/o riduzione di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
 - 11) difetti noti al *Contraente/Assicurato*, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
 - 12) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
- c) Sono altresì esclusi:
- 1) i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
 - 2) i danni da impiego di esplosivi in genere;
 - 3) i costi di livellamento, scavo, riempimento del terreno e bonifica;
 - 4) i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione ed a cestinatura.
 - 5) I danni di contaminazione da:
 - sostanze chimiche e biologiche;
 - virus informatici di qualsiasi tipo.
- d) Sono esclusi dalla presente assicurazione i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date. La presente esclusione non pregiudica l'indennizzabilità dei danni conseguenti ai beni assicurati e derivanti da incendio, esplosione, implosione, scoppio.

3.2 BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

La Società non indennizza i danni a:

- macchinario che non ha superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE Spa) riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni. In caso di mancato superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l'Assicurato decadrà dal diritto all'indennizzo;
- inverter in esercizio da oltre 5 anni;
- pannelli non certificati ai sensi delle norme CEI in vigore;
- pannelli "stand-alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali;
- linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall'ubicazione dell'impianto.

3.3 DELIMITAZIONI DI GARANZIA

- a) Relativamente ai danni materiali e diretti, che abbiano per oggetto i beni assicurati, occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizza le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
- b) Relativamente ai danni materiali e diretti, che abbiano per oggetto i beni assicurati, occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre. La Società ha facoltà di recedere, in

qualunque momento, dalla copertura stessa con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata. In caso di recesso questa provvederà al rimborso della parte di *premio* - da conteggiarsi sulla base del 10% dello stesso *premio* relativo al periodo di rischio non corso.

- c) Relativamente ai danni materiali e diretti avvenuti a seguito di atti di terrorismo (intendendosi per tali qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi) la Società ha la facoltà di recedere in qualunque momento mediante preavviso di 7 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, La Società provvederà al rimborso della parte di *premio* - da conteggiarsi sulla base del 10% dello *premio* stesso relativo al periodo di rischio non corso.
- d) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un *sinistro* indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

GARANZIE COMPLEMENTARI

4.1 FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga del punto 3.1 b) 6) "Rischi esclusi", la Società indennizza all'Assicurato sino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato sulle schede *di polizza* i danni materiali e diretti che si manifestassero al *Macchinario*, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. La Società non indennizza i danni causati da corrosione, incrostazione, deperimento, logoramento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici.

4.2 FURTO

A parziale deroga del punto 3.1 b) 1) "Rischi esclusi" la Società indennizza, sino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato sulle schede *di polizza*, i danni materiali e diretti dalla perdita dei beni assicurati derivanti da **furto**.

E' condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che:

- il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il macchinario assicurato è fissato;
- le installazioni sui tetti siano state fatte su edifici abitati o, comunque, non abbandonati;
- le installazioni a terra siano provviste di uno dei seguenti sistemi antifurto:
 - ⇒ tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni siano stati saldati o avere la testa spaccata;
 - ⇒ tutti i pannelli siano vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
 - ⇒ chip all'interno dei pannelli che consenta il "riconoscimento" dell'inverter;
 - ⇒ sistema antifurto di localizzazione GPS.

La mancata adozione da parte dell'Assicurato di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta la perdita del diritto all'indennizzo. In ogni caso gli impianti a terra dovranno essere provvisti di apposita recinzione e di sistemi di videosorveglianza che preveda il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio.

4.3 GUASTI AL MACCHINARIO

A parziale deroga di quanto previsto dal punto 3.1 b) 6) "Rischi esclusi" la Società indennizza, sino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato sulle Schede *di polizza*, i danni materiali e diretti causati al *Macchinario* assicurato collaudato e pronto per l'uso a cui è destinato, da guasti meccanici.

La Società non indennizza i danni:

- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori, ad interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario od impianto;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino il sovraccarico o scondizionamento;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- causati da errori di calcolo, di progettazione, errori di fabbricazione e di montaggio, difetti di fusione e vizi di materiale rientranti nella garanzia di fornitura di cui debba rispondere il costruttore, il fornitore e/o l'installatore del *macchinario*;
- a mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto.

4.4 RICORSO TERZI

La Società tiene indenne il *Contraente/Assicurato*, fino alla concorrenza del massimale convenuto sulle Schede di polizza delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da *sinistro* indennizzabile a termini di polizza.

L'*assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

La Società non indennizza i danni:

- a) a cose che il *Contraente/Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del *Contraente/Assicurato* ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose dagli stessi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il *Contraente*;
- il coniuge, i genitori, i figli del *Contraente* e dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non siano una persona fisica;
- le Società le quali rispetto al *Contraente* e all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n. 127, nonché gli amministratori delle medesime.

Considerata la natura di Ente pubblico dell'*Assicurato*, a parziale deroga, si precisa che il legale rappresentante e gli amministratori sono considerati terzi qualora siano utenti dei servizi dell'amministrazione stessa. Il *Contraente* e l'*Assicurato* devono immediatamente informare la Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del *Contraente* e dell'*Assicurato*. Il *Contraente* e l'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

CONDIZIONI COMPLEMENTARI

5.1 BUONA FEDE

A parziale deroga degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate nelle Schede di polizza. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal *Contraente/Assicurato* all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto d'*indennizzo* né riduzione dello stesso, sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo e l'*Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento di cui la circostanza si è verificata.

5.2 CONTIGUITÀ E VICINANZE

Il *Contraente* o l'*Assicurato* sono sollevati dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o a distanza minore di 20 mt. dai *Macchinari* assicurati esistono cose e condizioni capaci di aggravare il rischio.

SEZIONE II

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

6.1 RISCHIO ASSICURATO

A parziale deroga di quanto previsto dal punto 3.1 b) 10) "Rischi esclusi" la Società indennizza, sino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato sulle Schede di polizza, i mancati introiti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito il *macchinario* assicurato ai sensi della Sezione I sempre che:

- tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione I;
- il macchinario sia collegato alla rete;

salve le eccezioni di cui al successivo punto 7.1 – Rischi esclusi.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

7.1 RISCHI ESCLUSI

Sono escluse:

- a) le perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I della presente polizza, causato da:
- serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
 - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
 - sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
 - penali o indennità o multe dovute a terzi;
 - disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
 - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- b) le perdite dovute a:
- dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
 - difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
 - mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
 - giornate di sospensione dell'attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.

CONDIZIONI PARTICOLARI

7.2 FRANCHIGIA SULLA SEZIONE DI RIFERIMENTO

La presente Sezione è operante anche per i casi in cui il danno diretto relativo alla Sezione I, pur indennizzabile, risulta interamente assorbito dalla *franchigia* contrattuale.

SEZIONE I – DANNI MATERIALI E DIRETTI “ ALL RISKS”

CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

8.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla Società. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

8.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza a deroga dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Società, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da La Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

8.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

8.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno dei due e le decisioni sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, eccetto quanto previsto dal punto 2.1 b) 2).

8.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 8.2 "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui al punto 2.2 "Valore dei beni assicurati";
- d) verificare l'applicabilità del disposto di cui al punto 10.4 "Assicurazione Parziale e deroga proporzionale";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 8.4 b) "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

8.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti al punto 2.2 "Valore dei beni assicurati", la determinazione del danno è ottenuta dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del *sinistro* oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*, al netto del valore dei residui. In nessun caso la Società è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al doppio del relativo *valore allo stato d'uso*.

Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

La deduzione dal *valore a nuovo* di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il *valore a nuovo* ed il *valore allo stato d'uso* verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

Relativamente alla Garanzia Complementare Guasti al macchinario la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singolo bene assicurato secondo le seguenti disposizioni:

a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del *sinistro*, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trova al momento del *sinistro*;

2) si stima il valore ricavabile, al momento del *sinistro* dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 1) difalciato dell'importo di cui al punto 2);

b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

1) si stima il valore del bene assicurato al momento del *sinistro*, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o per altra causa;

2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del *sinistro*: l'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 1) difalciato dell'importo di cui al punto 2).

Un bene si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno calcolato come al punto a) 1) meno a) 2) eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del *sinistro* stimato come al punto b) 1).

Sono escluse dall'*indennizzo* le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

La Società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

8.7 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata e accertata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorrono alcuno dei casi previsti al punto 3.1 b) 7) "Rischi esclusi".

8.8 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'*Assicurato* deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. I beni recuperati divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per i beni medesimi.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di convenzione e si effettuano i relativi conguagli. Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del *sinistro*, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del *sinistro*.

8.9 COESISTENZA DI PIU' FRANCHIGIE

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse garanzie verrà applicata, in luogo delle specifiche *franchigie* previste dalle singole garanzie, una sola *franchigia* nella misura corrispondente all'importo più elevato fermo restando l'applicazione degli eventuali *scoperti* previsti.

SEZIONE II – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

9.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza a deroga dell'art. 1913 del Cod. Civ.;
- c) fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- d) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto da La Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

9.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

9.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, eccetto quanto previsto dal punto 2.1 b) 2).

9.4 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, causa e modalità di formazione del danno da interruzione d'esercizio;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 9.1 "Obblighi in caso di sinistro";
- d) verificare l'applicabilità del disposto di cui al punto 10.4 "Assicurazione Parziale e deroga proporzionale";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 9.3 lettera b) "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni peritali di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

9.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno si determina secondo le norme seguenti:

- a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;
- b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione, determinandone la produzione media giornaliera;
- c) la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
 - c1) il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete;
 - c2) il valore dell'incentivo erogato dal GRTN per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 28/07/05 relativo al conto energia, e sue successive modifiche;
- d) l'indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto.

Se, nei sei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di indennizzo, l'Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall'indennizzo come sopra determinato. Qualora il pagamento dell'indennizzo da parte della Società fosse intervenuto prima dei sei mesi suddetti, l'Assicurato è tenuto alla restituzione alla Società dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

9.6 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il *sinistro* non sia stato causato con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

9.7 SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

Nel caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla Sezione I, l'assicurazione è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa. Il premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Società.

CONDIZIONI COMUNI PER LE SEZIONI I e II

10.1 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il *Contraente/Assicurato* deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di *sinistro* il *Contraente/Assicurato* deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali *indennizzi* -escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'*Assicuratore* insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

10.2 RINUNCIA RIVALSA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti e i fornitori, purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

10.3 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione. L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00. La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso*. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del *sinistro* l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

10.4 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che il valore del *macchinario* eccede al momento del *sinistro* la somma assicurata, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale, qualora la somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 10%.

10.5 LIMITE D'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

10.6 CESSAZIONE DEL RISCHIO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il presente contratto è risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda.

10.7 CESSIONE O ALIENAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE

Nel caso in cui l'*Assicurato* non sia una persona fisica, in caso di cessione o alienazione, parziale o totale, oppure di fusione o scissione dell'azienda, è facoltà della Società decidere entro il trentesimo giorno dalla comunicazione o dal momento in cui la Società ne è venuta a conoscenza, se e a quali condizioni proseguire l'assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni, il presente contratto è automaticamente risolto e la Società provvederà al rimborso della parte di *premio*, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI

Ad integrazione o parziale modifica di quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione, si precisa e si conviene quanto segue:

- 1) Si devono intendere parificati ai danni materiali diretti anche i guasti causati ai beni assicurati arrecati dalle Autorità o per loro ordine, nonché quelli causati dall'Assicurato/Contraente o da terzi per limitare, ridurre o arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
- 2) Entro il limite previsto per Spese di demolizione e sgombero si devono intendere comprese le spese di rimozione/smontaggio, deposito e ricollocamento/rimontaggio delle cose assicurate rimaste illese o lievemente danneggiate dall'eventuale sinistro. La Compagnia risponde altresì dei costi di rimozione, trattamento, decontaminazione, disinquinamento e stoccaggio, sia dei residui rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3) Si devono intendere compresi in copertura anche i danni verificatisi in occasione di costruzione e/o ristrutturazione di fabbricati sui quali possono essere installati i macchinari assicurati.
- 4) Si conviene tra le parti di parificare al Furto anche la sottrazione di beni assicurati in polizza a seguito di Scippo, Rapina o Estorsione.
La garanzia vale altresì per furti perpetrati con chiavi vere/false e per i furti compiuti da dipendenti dell'Assicurato purché questi non siano le persone preposte alla sicurezza dell'Azienda.
Si devono altresì intendere compresi i guasti cagionati dai ladri durante il Furto o nel tentativo di commetterlo.

Si conviene altresì che è condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che:

- Il Furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il macchinario assicurato è fissato;
 - L'installazione deve essere fatta su edifici abitati/produttivi o, comunque, non disabitati;
 - Le installazioni a terra siano provviste di almeno due dei seguenti sistemi di protezione/antifurto:
 - ✘ Recinzione/Siepe metallica perimetrale non inferiore a mt. 1,80 di altezza;
 - ✘ Sistema di telecontrollo TVCC con comunicazione GPS o GPRS collegato con vigilanza o con Forze dell'Ordine;
 - ✘ Sistema di illuminazione attivabile in caso di furto;
 - ✘ Sistema Tamper posizionato su cabina elettrica.
- 5) Il limite di indennizzo per danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività ecc ... si deve intendere elevato al 20% del massimale di "Ricorso Terzi".
 - 6) La condizione di BUONA FEDE deve intendersi la seguente: *La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.*
 - 7) Si stabilisce che il Contraente/Assicurato è sollevato in ogni caso dall'obbligo di comunicare se esistono nelle immediate vicinanze dello stabilimento, cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
 - 8) Si devono intendere comprese in copertura, per tutte le Sezioni di polizza, anche i danni verificatisi in occasione di o causati da o a seguito di:
 - ⇒ Disastri naturali o eventi di forza maggiore, intendendosi per tali tutti quegli eventi che non espressamente esclusi alla Sez. I Danni Materiali e Diretti (a titolo esemplificativo ma non limitativo: Terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti;
 - ⇒ Azioni di terzi (compresi quindi anche Scioperi, Serrate, Terrorismo e Sabotaggio);

- ⇒ Colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Soci a responsabilità limitata, degli amministratori e del legale rappresentante;
- ⇒ Sovraccarico neve;
- ⇒ Franamento, cedimento/smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- ⇒ Crollo e/o collasso delle strutture sulle quali è installato l'impianto;

9) In caso di sinistro l'Assicurato/Contraente dovrà:

- ❖ Avvisare la Società entro 7 gg. da quando ne ha avuto conoscenza; detta condizione è da valersi per tutte le Sezioni di polizza.
- ❖ Conservare le tracce ed i residui del sinistro sino all'intervento del perito senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.

10) Si stabilisce tra le parti che le operazioni peritali dovranno essere impostate in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

11) Si conviene tra le parti di elevare al 20% la percentuale prevista per la deroga all'applicazione delle regola proporzionale.

12) Si conviene tra le parti che l'indennizzo per gli inverter, in esercizio da non più di 5 anni, verrà determinato sulla base del valore a nuovo; per quelli in esercizio da oltre 5 anni l'indennizzo verrà corrisposto in base alla valorizzazione allo stato d'uso.

13) Si devono intendere altresì operanti le seguenti garanzie:

Indennizzo in mancanza di chiusura istruttoria: A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazioni, l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fidejussione assicurativa o bancaria, di gradimento della Società, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all' indennizzo.

Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker NORD BROKER S.r.l., incaricato dal Comune di Rogno, il ruolo di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. L'opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi ed agli usi di mercato, dalla Compagnia di assicurazione aggiudicataria dell'appalto mediante la liquidazione, in occasione dell'incasso dei premi assicurativi, di una parte delle provvigioni che vengono riconosciute alla propria rete agenziale per la conclusione dei contratti assicurativi. La remunerazione del broker dovrà essere prevista nella misura non inferiore al 10% del premio imponibile per le Polizze di cui ai Lotti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7). Tale compenso, percepito dal broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta e non potrà pertanto in nessun caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente Appaltante.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 Cod. Civ. Il Broker provvederà alla rendicontazione con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori.

Tracciabilità dei Flussi Finanziari e Clausola Risolutiva Espressa

- a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.
- c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto

La Società

.....

Il Contraente

.....